



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 9 ottobre 2012 (12.10)  
(OR. en)**

**14479/12**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2010/0246 (COD)**

---

**COMPET 591  
CHIMIE 70  
ENFOPOL 307  
ENV 739  
MI 592  
ENT 229  
UD 239  
CODEC 2276**

**NOTA PUNTO "I"**

---

del:	Segretariato generale
al:	Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte prima)
n. doc. prec.:	11990/12 COMPET 478 CHIMIE 56 ENFOPOL 214 ENV 587 MI 461 ENT 163 UD 186 CODEC 1797
n. prop. Comm.:	14376/10 COMPET 272 CHIMIE 33 ENFOPOL 271 ENV 636 MI 348 ENT 127 CODEC 944
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato e all'uso di precursori di esplosivi - Approvazione del testo di un articolo

---

**Premessa**

1. Il 21 settembre 2010 la Commissione ha trasmesso al Consiglio e al Parlamento europeo la sua proposta<sup>1</sup>.
2. La posizione del Consiglio è stata definita nel corso di una serie di riunioni degli organi preparatori del Consiglio durante le presidenze ungherese, polacca e danese e di un dibattito orientativo al Consiglio "Giustizia e affari interni" del 26 aprile 2012.

---

<sup>1</sup> 14376/10 COMPET 272 CHIMIE 33 ENFOPOL 271 ENV 636 MI 348 ENT 127  
CODEC 944.

3. Durante l'autunno 2011 e la primavera 2012 si sono svolti cinque triloghi informali ed una serie di riunioni tecniche tra i rappresentanti del Consiglio, del Parlamento europeo e della Commissione.
4. A seguito del trilogo informale finale del 25 giugno 2012, il Comitato dei Rappresentanti permanenti (parte seconda) ha approvato un progetto di pacchetto di compromesso<sup>2</sup> l'11 luglio 2012. In tale riunione tutte le delegazioni hanno dichiarato di poter sostenere il progetto di pacchetto di compromesso; tuttavia i rappresentanti della Commissione hanno precisato che la Commissione si sarebbe opposta. La presidenza ha successivamente informato il Parlamento europeo dell'approvazione.

### **Modifiche dell'articolo 9bis proposte**

5. Il regolamento proposto stabilisce norme che sottopongono a restrizioni la messa a disposizione, la detenzione e l'uso da parte del pubblico di taluni precursori esplosivi.
6. L'articolo 9bis consente ad uno Stato membro di sottoporre a restrizioni l'accesso ad altri precursori di esplosivi se risulta che possono essere utilizzati per la fabbricazione illecita di esplosivi. Stabilisce altresì la procedura per fissare restrizioni armonizzate in tali casi. Durante la messa a punto giuridico-linguistica del progetto di pacchetto di compromesso è risultato che detto articolo fa riferimento soltanto alla "messa a disposizione".
7. Poiché questo punto potrebbe essere percepito come sostanziale, la presidenza, nell'interesse della trasparenza, ha deciso di chiedere alle delegazioni se hanno difficoltà riguardo all'allineamento della formulazione dell'articolo 9bis alla formulazione standard nel progetto di regolamento.

---

<sup>2</sup> 11990/12 COMPET 478 CHIMIE 56 ENFOPOL 214 ENV 587 MI 461 ENT 163 UD 186 CODEC 1797.

8. A seguito della presentazione del punto nella riunione del Gruppo "Armonizzazione tecnica" del 1° ottobre 2012, è stato distribuito un documento<sup>3</sup> che invitava le delegazioni ad informare il Segretariato del Consiglio, entro l'8 ottobre al più tardi, se erano contrarie all'allineamento. Nessuna delegazione<sup>4</sup> si è dichiarata contraria entro tale data.
9. Le modifiche proposte dell'articolo 9bis rispetto alla sua formulazione nel progetto di pacchetto di compromesso<sup>5</sup> figurano nell'allegato.
10. Il Parlamento europeo non ha ancora adottato la propria posizione in prima lettura. La presidenza propone pertanto di ottenere la sua approvazione di queste modifiche del progetto di pacchetto di compromesso in vista della loro inclusione nella sua posizione in prima lettura.

## Conclusione

**Si invita il Comitato dei Rappresentanti permanenti ad approvare le modifiche della formulazione dell'articolo 9bis rispetto alla sua formulazione nel pacchetto di compromesso che figurano nell'allegato e ad incaricare il presidente di informare il Parlamento europeo di conseguenza al fine di ottenerne l'approvazione.**

---

---

<sup>3</sup> Cfr. il documento riveduto 14415/1/12 REV 1 COMPET 586 CHIMIE 69 ENFOPOL 302 ENV 737 MI 587 ENT 227 UD 238 CODEC 2267 in cui sono corretti due errori di battitura del documento originale.

<sup>4</sup> La delegazione bulgara, tuttavia, ha formulato una dichiarazione concernente l'intero progetto di regolamento da iscrivere nel verbale della sessione del Consiglio in cui il progetto di regolamento sarà adottato, che figura nell'addendum alla presente nota.

<sup>5</sup> 11990/12 COMPET 478 CHIMIE 56 ENFOPOL 214 ENV 587 MI 461 ENT 163 UD 186 CODEC 1797.

Nel presente allegato il testo nuovo rispetto a quello del documento 11990/12 dell'11 luglio 2012 figura in **grassetto sottolineato**.

*Articolo 9bis*

Clausola di salvaguardia

1. Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza non elencata negli allegati potrebbe essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, può subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione sul mercato, **la detenzione e l'uso** di detta sostanza, o miscela o sostanza contenente tale sostanza, o stabilire che la sostanza in questione sia soggetta alla segnalazione delle transazioni sospette ai sensi dell'articolo 6.
2. Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi di ritenere che una specifica sostanza elencata nell'allegato I potrebbe essere utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi, ad un livello di concentrazione inferiore al valore limite previsto nell'allegato I, può sottoporre ad ulteriori restrizioni o vietare la messa a disposizione sul mercato, **la detenzione e l'uso** di detta sostanza imponendo un livello inferiore di concentrazione massima consentita.
- 2 bis. Se uno Stato membro ha ragionevoli motivi per stabilire un livello di concentrazione al di sopra del quale una sostanza elencata nell'allegato II dovrebbe essere soggetta alle restrizioni che si applicano alle sostanze elencate nell'allegato I, può sottoporre a restrizioni o vietare la messa a disposizione sul mercato, **la detenzione e l'uso** di detta sostanza imponendo una concentrazione massima consentita.
3. Uno Stato membro che sottoponga a restrizioni o veti sostanze ai sensi dei paragrafi 1, 2 o 2 bis, ne informa immediatamente la Commissione e gli altri Stati membri, specificando i motivi della sua decisione.

4. Alla luce delle informazioni comunicate ai sensi del paragrafo 3, la Commissione esamina immediatamente se preparare modifiche agli allegati a norma dell'articolo 9, paragrafo 1 o una proposta legislativa intesa a modificare gli allegati. Lo Stato membro interessato, se del caso, modifica o abroga le misure nazionali per tenere conto delle eventuali modifiche apportate agli allegati.
  
  5. Non oltre [3 mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento], gli Stati membri notificano alla Commissione le misure nazionali esistenti, adottate per subordinare a restrizioni o vietare la messa a disposizione sul mercato, **la detenzione e l'uso** di una sostanza, o miscela o sostanza contenente tale sostanza, a motivo della possibilità che sia utilizzata per la fabbricazione illecita di esplosivi.
-